



# **COMUNE DI QUARTUCCIU**

*PROVINCIA DI CAGLIARI*

---

## **REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO COMUNALE**

Approvato con Deliberazione del C.C. n° 5 del 24.02.2016

## INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione .....	3
Art. 2 - Soggetti .....	3
Art. 3 - Programmazione degli interventi.....	3
CAPO II - AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO .....	4
Art. 4 - Richiesta di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico .....	4
Art. 5 - Rilascio dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico.....	3
Art. 6 - Autorizzazione in sanatoria per interventi urgenti .....	7
Art. 7 - Cauzione .....	8
Art. 8 - Obblighi e responsabilità .....	8
CAPO III - ESECUZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE .....	9
Art. 9 - Esecuzione dei lavori .....	9
Art. 10 - Norme di tenuta del cantiere .....	10
Art. 11 - Collaudo delle opere.....	11
CAPO IV - CONTROLLI E SANZIONI .....	11
Art. 12 - Controlli e verifiche .....	11
Art. 13 - Penali e sanzioni .....	12
CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	12
Art. 14 - Norme transitorie.....	12
Art. 15 - Norme finali .....	12

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Col presente Regolamento il Comune di Quartucciu contribuisce a preservare l'integrità e la qualità del suolo e sottosuolo pubblico, con particolare riferimento a strade, piazze, parchi e aree verdi.
2. Il Regolamento disciplina le attività di manomissione del suolo e del sottosuolo e dei conseguenti ripristini eseguite da tutti i soggetti pubblici o privati che, avendone titolo, abbiano necessità di intervenire su aree di proprietà comunale o ad uso pubblico per la realizzazione, l'installazione, la modifica, l'integrazione o la manutenzione di infrastrutture, reti, impianti e manufatti sopra e sottosuolo, fatti salvi gli altri atti autorizzativi previsti dalla normativa vigente.

### Art. 2 - Soggetti

1. Sono soggetti titolati a richiedere l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico i soggetti proprietari o gestori di infrastrutture o impianti di servizio pubblico.
2. I privati cittadini sono titolati a richiedere l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico esclusivamente nei seguenti casi:
  - a. per i lavori di realizzazione o manutenzione degli allacci alla rete pubblica di smaltimento delle acque meteoriche;
  - b. quando delegati con autorizzazione scritta da un soggetto proprietario o gestore alla realizzazione o manutenzione dell'allaccio alla rete di propria competenza.
3. I soggetti titolari dell'autorizzazione di cui al comma 1 fanno eseguire i lavori esclusivamente a soggetti operanti iscritti alla C.C.I.A.A. per la categoria di lavori adeguata alle opere da realizzare.
4. I soggetti titolari dell'autorizzazione di cui al comma 2 fanno eseguire i lavori a soggetti operanti iscritti alla C.C.I.A.A..

### Art. 3 - Programmazione degli interventi

1. I soggetti proprietari o gestori di infrastrutture o impianti ottengono l'autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico a seguito della presentazione di un piano annuale degli interventi.

2. Gli allacciamenti delle utenze, se non compresi in interventi più ampi, e gli interventi urgenti di cui all'articolo 6 non sono assoggettati alla programmazione annuale.
3. Entro il mese di novembre di ogni anno, i soggetti interessati presentano al settore comunale competente:
  - a) Estratto dell'ultimo programma triennale approvato con riferimento ai lavori previsti nel territorio di Quartucciu;
  - b) Ultimo elenco annuale approvato degli interventi previsti nel territorio comunale, comprendente il cronoprogramma e ogni altro elemento utile ai fini programmatori;
  - c) planimetria in scala 1:2000 indicante i tratti stradali interessati dal programma annuale, la lunghezza e la larghezza delle aree interessate dagli interventi e la tipologia prevalente di pavimentazione esistente;
  - d) dati del referente unico che rappresenta legalmente il soggetto in tutti i rapporti con l'amministrazione comunale legati all'esecuzione delle opere previste;
  - e) polizza fideiussoria di cui all'articolo 7.
4. Il responsabile del settore coordina i soggetti interessati anche in appositi tavoli tecnici per programmare i lavori previsti nel territorio comunale dagli elenchi annuali.

## **CAPO II - AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

### **Art. 4 - Richiesta di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico**

1. I soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, presentano all'Amministrazione Comunale la richiesta di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico mediante i moduli predisposti dal settore competente, in marca da bollo.
2. La richiesta di autorizzazione indica obbligatoriamente:
  - a) i dati del soggetto richiedente e del legale rappresentante, codice fiscale, partita I.V.A., indirizzi, recapito telefonico, PEC in caso di soggetti proprietari o gestori;
  - b) i dati e i recapiti del referente unico che rappresenta il soggetto nei rapporti con l'Amministrazione Comunale legati all'intervento;
  - c) l'oggetto dell'intervento e i siti interessati;
  - d) la data proposta per l'inizio dei lavori e la loro durata;
  - e) l'affidamento con firma per accettazione dell'incarico di direttore dei lavori, con i relativi dati, codice fiscale e partita I.V.A., estremi di iscrizione all'albo o collegio

professionale, indirizzo e recapito telefonico e PEC, indicazione degli estremi dell'assicurazione professionale;

- f) i dati del responsabile dei lavori e, se previsti, dei coordinatori della sicurezza;
- g) i dati delle imprese coinvolte nell'intervento: denominazione, ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A., attività esercitata, sede legale, recapito telefonico e PEC, dati del direttore di cantiere;
- h) l'area della superficie di suolo pubblico interessata dalla manomissione per la determinazione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico: a tal fine la larghezza deve comprendere un incremento di 50 cm rispetto alla larghezza reale di scavo, quale compensazione per le ulteriori aree utilizzate per il deposito di materiali e per il transito di macchine e operai. La larghezza minima così definita è sempre pari ad almeno 1 metro;
- i) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
- j) data e firma del richiedente.

3. La richiesta di autorizzazione è corredata obbligatoriamente dalla seguente documentazione tecnica, in duplice copia cartacea firmata dal progettista e su supporto informatico (in formato pdf per tutti gli elaborati e GIS o CAD georeferenziato per gli elaborati grafici) con file firmati digitalmente dal progettista:

- a) inquadramento territoriale su carta aerofotogrammetrica in scala 1:2000 con l'indicazione delle aree interessate dall'intervento;
- b) stralcio della mappa catastale con l'indicazione delle aree interessate, nel caso di interventi su strade vicinali o strade rurali comunali;
- c) planimetria in scala adeguata, comprendente l'indicazione esatta delle aree interessate dai lavori e le relative misure, nonché gli schemi di tutte le infrastrutture e reti di sottoservizi esistenti rilevabili, comprensivi di pozzetti e corpi fuori terra;
- d) sezioni del suolo e del sottosuolo e particolari costruttivi alle scale opportune, debitamente quotati, dai quali risulti in modo inequivocabile la profondità dello scavo e le quote altimetriche degli impianti rispetto alla quota del suolo;
- e) relazione tecnico-illustrativa con la descrizione dell'intervento e le specifiche della pavimentazione esistente nell'area interessata, l'indicazione degli strumenti e dei macchinari dei quali è previsto l'utilizzo, la stima analitica della quantità di rifiuti inerti prodotti nell'ambito dell'intervento, la denominazione e l'ubicazione dell'impianto di smaltimento presso il quale si prevede di conferire tali rifiuti;

- f) calcoli statici ed elaborati grafici esecutivi delle eventuali strutture in cemento armato, diverse dalle tubazioni e dai cavidotti, i cui calcoli devono essere depositati nel rispetto della normativa di settore;
  - g) rilievo fotografico delle aree interessate con particolare riferimento allo stato del suolo, alla pavimentazione e all'eventuale segnaletica stradale esistente, comprensivo di schema planimetrico con l'indicazione dei punti di rilievo;
  - h) relazione archeologica se prevista.
4. La richiesta di autorizzazione è corredata dall'attestazione del versamento al Comune di Quartucciu dei diritti di segreteria e dalle eventuali autorizzazioni o nulla osta rilasciati da soggetti o enti interessati a qualsiasi titolo all'intervento

#### **Art. 5 - Rilascio dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico**

1. Il settore competente, verificata la completezza e adeguatezza della documentazione presentata, si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. In fase di istruttoria, il responsabile del procedimento richiede eventuali integrazioni a documentazione mancante o incompleta al soggetto richiedente, il quale provvede entro i successivi 30 giorni o comunque entro un congruo termine definito dal Responsabile del procedimento nei casi di intervento di particolare complessità. In caso di inadempienza entro tale termine, la domanda di autorizzazione si intende respinta.
3. Terminata la fase istruttoria, il settore competente emette l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, contenente eventuali prescrizioni, o il diniego motivato dell'istanza. L'autorizzazione viene rilasciata previa presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento del tributo per l'occupazione del suolo pubblico e della cauzione a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori. Il richiedente può autonomamente allegare tali ricevute all'istanza.
4. Prima della formale adozione del provvedimento di diniego dell'istanza, il settore comunica i motivi ostativi al soggetto richiedente, il quale ha il diritto di presentare le proprie osservazioni, corredate da eventuale documentazione, entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta comunicazione. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i quali riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Del loro eventuale mancato accoglimento è data motivazione nel provvedimento finale.

5. Una copia degli elaborati progettuali di cui al comma 3 dell'articolo 4, vidimata dal responsabile del procedimento, è consegnata al richiedente assieme all'autorizzazione, essendo parte integrante della stessa.
6. L'autorizzazione ha validità di 90 giorni dalla data di emissione. Tale termine può essere prorogato un'unica volta per ulteriori 30 giorni. La proroga, richiesta prima della scadenza dell'autorizzazione, è concessa solo in casi particolari, debitamente motivati e non imputabili a ritardi o inerzia del soggetto richiedente. I termini di cui al presente comma sono derogati dal settore sulla base di apposito cronoprogramma attestante la particolare entità o complessità dell'intervento da realizzare.
7. La variazione dei dati trasmessi con la richiesta dell'autorizzazione deve essere tempestivamente comunicata al Settore. Le varianti al progetto presentato, debitamente documentate, sono tacitamente ammesse se riguardanti la modifica del tracciato, nella medesima strada o area solo per cause per le quali sia inderogabile la variazione. Le varianti progettuali relative ai manufatti a vista o posizionati sopra il suolo sono soggette ad autorizzazione da parte del Settore col medesimo iter previsto per l'autorizzazione.

#### **Art. 6 - Autorizzazione in sanatoria per interventi urgenti**

1. In caso di comprovata urgenza, determinata da eventi imprevisi ed imprevedibili o che possano creare pericolo per la pubblica sicurezza o arrecare danni o quando sia necessario ripristinare un servizio pubblico essenziale interrotto, il soggetto proprietario o gestore può procedere all'inizio dei lavori necessari anche in assenza di specifica autorizzazione, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità di cui agli articoli 8 e 10 e al comma 5, dell'articolo 9.
2. Il soggetto interessato comunica l'inizio dei lavori riguardanti interventi urgenti al settore competente tramite PEC prima dell'avvio degli stessi. Nel caso in cui le lavorazioni non siano iniziate entro 24 ore dalla comunicazione, l'intervento non è più considerato urgente e deve essere preventivamente autorizzato secondo la procedura ordinaria.
3. Entro 7 giorni dalla comunicazione di inizio dei lavori, il soggetto interessato presenta la richiesta di autorizzazione in sanatoria, corredata dalla documentazione prescritta dall'articolo 9, comma 6, e integrata da una relazione tecnica attestante la necessità ed urgenza dell'intervento e dal rilievo fotografico di tutte le lavorazioni eseguite al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal Regolamento.

4. L'iter di autorizzazione in sanatoria segue le stesse fasi istruttorie di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5.
5. Nei casi di mancata presentazione della richiesta di autorizzazione in sanatoria o quando non siano evidenti i caratteri di estrema urgenza, i lavori sono considerati eseguiti abusivamente e gli autori della violazione sono soggetti alle sanzioni previste, al ripristino dei luoghi e al risarcimento degli eventuali danni causati alle infrastrutture o reti esistenti.
6. Le lavorazioni riguardanti il ripristino definitivo non hanno mai carattere d'urgenza, pertanto la loro realizzazione deve seguire tempi e modalità prescritti dall'allegato tecnico.
7. Una volta completato il ripristino definitivo, l'intervento urgente realizzato ai sensi del presente articolo è soggetto al collaudo delle opere così come normato dall'articolo 11.

#### **Art. 7 - Cauzione**

1. A garanzia della perfetta esecuzione dell'intervento e dell'osservanza dei tempi di ultimazione, il titolare dell'autorizzazione garantisce, mediante fideiussione bancaria, assicurativa, assegno circolare o versamento diretto al Comune, gli importi calcolati applicando ai lavori previsti i prezzi unitari annualmente definiti dal Settore sulla base del prezzario regionale.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, i soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 possono sottoscrivere una garanzia cumulativa complessiva definita dal Responsabile del Settore. Questa, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune. Tale garanzia è prestata entro il 28 febbraio di ogni anno solare e comunque prima dell'inizio di qualsiasi intervento nel territorio comunale.
3. La cauzione è restituita a collaudo ultimato e a seguito di parere positivo del Settore.

#### **Art. 8 - Obblighi e responsabilità**

1. L'autorizzazione è rilasciata con l'obbligo di esecuzione dell'intervento nel rispetto del presente Regolamento e del suo allegato tecnico, delle condizioni generali o speciali prescritte dal settore, della regola dell'arte e della normativa vigente.



2. L'autorizzazione è rilasciata con l'obbligo, per il titolare ed i soggetti esecutori, di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione e di rispettare la normativa vigente in materia stradale.
3. L'autorizzazione è revocata in qualunque momento, con provvedimento motivato, qualora utilizzata in modo non conforme alle disposizioni di legge e del presente Regolamento o alle condizioni cui sia stato subordinato il rilascio nonché quando lo impongano comprovati motivi di pubblico interesse o sopravvenute esigenze di carattere generale.
4. Ogni responsabilità civile e penale in caso di incidenti o danni a terzi che si verificano a causa dell'intervento, ricade esclusivamente sul titolare dell'autorizzazione, restando il Comune di Quartucciu totalmente esonerato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti da terzi.
5. L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico ha validità di autorizzazione all'occupazione temporanea dello stesso pertanto, dalla data d'inizio dei lavori alla comunicazione di fine dei lavori, il suolo interessato dall'intervento resta in carico al titolare dell'autorizzazione.

### **CAPO III - ESECUZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE**

#### **Art. 9 - Esecuzione dei lavori**

1. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione comunica al responsabile del procedimento la data di inizio dei lavori, mediante modulo predisposto dal settore. La comunicazione di inizio dei lavori contiene i dati necessari alla richiesta d'ufficio del D.U.R.C. del soggetto esecutore da parte del settore.
2. Prima dell'inizio dei lavori relativi ad opere a rete comprendenti manomissione del sottosuolo per una profondità superiore a 1,50 m, il titolare ne dà comunicazione alla Sovrintendenza Archeologia.
3. Nel caso in cui la realizzazione dell'intervento comporti la modifica della circolazione stradale o la variazione dei percorsi dei mezzi di trasporto pubblico, il titolare dell'autorizzazione richiede la relativa ordinanza al Comando di Polizia Locale, che si esprime entro 5 giorni trasmettendola al titolare e al Settore lavori pubblici.
4. Il Settore lavori pubblici trasmette per conoscenza la comunicazione di inizio dei lavori al Comando di Polizia Locale.
5. Completato l'intervento con il ripristino definitivo, il titolare comunica la data di fine dei lavori al responsabile del procedimento mediante il modello predisposto dal settore

comprendente la richiesta del collaudo delle opere e dello svincolo della cauzione. A tale comunicazione sono allegate, in copia cartacea firmata e timbrata dal direttore dei lavori e su supporto informatico (in formato PDF per tutti gli elaborati e GIS o CAD georeferenziato per gli elaborati grafici):

- a) la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori;
- b) la relazione fotografica attestante lo stato finale dei luoghi;
- c) la planimetria, in scala adeguata, riportante l'effettivo tracciato finale dell'infrastruttura, comprensivo di pozzetti e corpi fuori terra, comprensivo dalle eventuali variazioni al progetto autorizzato accorse in fase di esecuzione. La planimetria comprende le misure relative alle opere realizzate nonché gli schemi delle altre infrastrutture e reti di sottoservizi esistenti rinvenute durante i lavori. Tali indicazioni sono riferite, con le relative distanze e quote, a punti fissi sul terreno, spigoli di edifici o manufatti, cordone dei marciapiedi e simili;
- d) altri elaborati progettuali attestanti le eventuali modifiche intervenute al progetto in corso d'opera.

#### **Art. 10 - Norme di tenuta del cantiere**

1. Durante l'esecuzione dei lavori, il titolare tiene copia delle autorizzazioni sul luogo, che deve essere esibita a semplice richiesta della Polizia Locale o del personale del settore competente.
2. Durante l'esecuzione dei lavori, il titolare provvede all'esposizione del cartello di cantiere contenente gli estremi dell'autorizzazione, l'indicazione del titolare, del soggetto esecutore, della data di inizio e fine dei lavori e di quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Per garantire la sicurezza pubblica, il titolare provvede all'installazione di opportune protezioni dell'area interessata, di adeguati sistemi di segnalamento nelle ore notturne, di idonea segnaletica di preavviso di lavori in corso nonché di ogni ulteriore segnaletica prescritta con ordinanza dalla Polizia Locale.
4. Durante l'esecuzione dei lavori è vietato lasciare incustoditi o non delimitati scavi, trincee e quanto comporti pregiudizio alla pubblica incolumità. Gli scavi possono essere occultati con pedane amovibili carrabili posate su un letto di sabbia umida per evitare qualsiasi rumore.

## **Art. 11 - Collaudo delle opere**

1. Il collaudo delle opere ha luogo dopo 90 giorni dalla data di fine lavori indicata nella comunicazione di fine lavori.
2. Il collaudo è eseguito dal responsabile del procedimento in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione o il direttore dei lavori.
3. Le operazioni di collaudo sono verbalizzate e sottoscritte dal responsabile del procedimento e dalla controparte.
4. In caso di collaudo positivo, il responsabile del procedimento provvede a svincolare la cauzione.
5. In caso di collaudo negativo, il responsabile del procedimento intima al titolare dell'autorizzazione di ottemperare ai contenuti e alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata e di eseguire le lavorazioni a regola d'arte entro il termine di tempo da lui ritenuto sufficiente. Scaduto tale termine, è riavviata la procedura di collaudo delle opere. In caso di ulteriore esito negativo, il responsabile del procedimento avvia la procedura di escussione della cauzione.
6. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile, secondo le previsioni del Codice Civile, dei difetti che si manifestano successivamente alla restituzione della cauzione a causa di errori di esecuzione o vizi occulti non riscontrabili al momento del collaudo. In tali casi, il settore competente ne dà comunicazione al titolare che interviene entro 7 giorni. In caso di inadempienza interviene il Comune che si rivale sul titolare.
7. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile delle situazioni di sovrapposizione non autorizzate che compromettono gli interventi di manutenzione degli impianti preesistenti. In tali casi, il settore competente irroga al titolare la sanzione per le opere realizzate in difformità dall'autorizzazione. Il titolare interviene per rimuovere la sovrapposizione in danno entro il termine comunicato dal settore.

## **CAPO IV - CONTROLLI E SANZIONI**

### **Art. 12 - Controlli e verifiche**

1. I lavori possono essere controllati dal personale del settore, senza che ciò comporti assunzione di alcuna responsabilità specifica.
2. In caso di opere di particolare rilevanza o complessità, a richiesta del settore competente, il titolare dell'autorizzazione fa verificare le opere di ripristino con opportune prove di laboratorio, sostenendone le relative spese.

## **Art. 13 - Penali e sanzioni**

1. In caso di ritardo rispetto al termine di ultimazione previsto dall'autorizzazione o dalla sua proroga, si applica la seguente sanzione:
  - a) per i soggetti proprietari o gestori, uno per mille della cauzione prestata per ogni giorno di ritardo;
  - b) per i privati cittadini, 25 € per ogni giorno di ritardo.
2. Tali somme sono acquisite dall'Amministrazione Comunale tramite incameramento delle somme detenute a titolo di garanzia o mediante escussione delle polizze fideiussorie, le quali devono essere immediatamente reintegrate al fine di garantire l'importo determinato in sede di autorizzazione.
3. Chiunque esegua lavori sul suolo pubblico senza l'autorizzazione prescritta dal presente Regolamento o in difformità da essa è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla normativa stradale e dall'ordinamento giuridico, nonché all'irrogazione di una sanzione amministrativa di importo pari al doppio della cauzione normalmente dovuta ai sensi del precedente articolo 7.
4. Qualora un soggetto assumi un numero di inadempimenti nell'esecuzione dei lavori, con successivo incameramento della cauzione ed esecuzione da parte del Comune, pari o superiore a due nell'arco di 365 giorni consecutivi, esso è sottoposto al raddoppio della cauzione per il successivo anno solare, con obbligo di presentare tale cauzione esclusivamente sotto forma di versamento diretto al Comune.
5. Nei casi di mancata comunicazione di fine dei lavori o di mancata esposizione del cartello di cantiere, al titolare dell'autorizzazione è applicata la sanzione di 200 €.

## **CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 14 - Norme transitorie**

1. Il Regolamento non si applica alle autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico già rilasciate alla data della sua entrata in vigore.
2. In sede di prima applicazione del regolamento, la presentazione dei documenti prevista dall'articolo 3, comma 3, avviene entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.

### **Art. 15 - Norme finali**

1. Le somme introitate dall'Amministrazione Comunale a titolo di cauzione o sanzione amministrativa sono destinate in apposito capitolo di spesa e utilizzate per

l'esecuzione d'ufficio dei lavori in danno e per la manutenzione della viabilità comunale.

2. All'entrata in vigore del Regolamento, il settore competente ne trasmette una copia digitale a tutti i soggetti proprietari o gestori di infrastrutture, reti o impianti situati sul territorio comunale, senza che ciò comporti alcuna responsabilità per il settore.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.
4. Il Responsabile del Settore competente redige apposito allegato tecnico contenente norme e prescrizioni da rispettare nell'esecuzione dei lavori, distinte per schede in base al tipo di area di intervento.